



Automobile Club d'Italia

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
Anni 2013 - 2014

La Rappresentanza dell'Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, riunitesi il giorno 06 ottobre 2015 presso la Sede Centrale dell'Ente,

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002/2005 relativo al personale Dirigente dell'Area VI, separata sezione dei professionisti degli enti pubblici non economici, stipulato il 1° agosto 2006;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, parte economica 2004/2005, sottoscritto il 1° agosto 2006;

Vista la nota DPF 0046266 del 30 luglio 2015 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto che l'ipotesi di accordo in parola possa avere ulteriore corso con le condizioni e precisazioni espresse dal Dipartimento stesso e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP n. 60884 del 28 luglio 2015;

Visto il documento programmatico "Piani e programmi di attività dell'Ente" adottato dal Consiglio Generale in data 30 ottobre 2013 che illustra il portafoglio delle iniziative attuative degli obiettivi strategici e delle linee politiche deliberate dagli Organi con riferimento al 2014;

Visto il D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito in L. n° 133/2008, con particolare riferimento alle previsioni dettate dall'art. 67;

Tenuto conto di quanto disciplinato dal Dlgs 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle circolari ministeriali applicative in materia di relazioni sindacali;

Vista la vigente normativa dettata in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica che detta gli indirizzi applicativi del Dec. Lg.vo 150/2009 in materia di Contrattazione Collettiva Integrativa;

Vista la L. 122 del 30 luglio 2010 con particolare riguardo all'art. 9 che detta la disciplina per il contenimento delle spese in materia di impiego pubblico;

Visto D.L. 101 del 31 agosto 2013 comma 2bis con il quale si stabilisce che gli ordini, i collegi professionali e gli enti aventi natura associativa si adeguano, tenuto conto delle relative peculiarità con propri regolamenti, ai principi posti a base delle disposizioni di legge concernenti in generale le pubbliche amministrazioni;


Visto il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ACI", approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 17 dicembre 2013;

STIPULANO

Il contratto collettivo integrativo relativo all'utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per gli anni 2013 - 2014 nel testo allegato.

Il contratto avrà efficacia dal giorno successivo alla stipula salvo le diverse decorrenze previste nel contratto stesso.

LA RAPPRESENTANZA
DELL'AMMINISTRAZIONE




LE DELEGAZIONI
SINDACALI

ANCIACI ~~CPAS~~ ~~Facci~~ ~~Stuphan~~
FIALPA PISA ~~Prof. Baldi~~
CISL ~~FPACI~~ ~~Junod~~
UILPA ACI ~~ACP~~ ~~Paleo~~ ~~Sceriffo~~
FPCGILACI ~~Panoff~~ ~~Perini~~



Automobile Club d'Italia

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER I PROFESSIONISTI
ANNI 2013/2014



Via Marsala 8, 00185 Roma
T +39 06 49981
C.F. 00493410583 - P. IVA 00907501001
www.aci.it




ART. 1 PRINCIPI GENERALI

I Professionisti destinatari della presente sezione, investiti di particolari responsabilità in ragione anche della duplicità dei profili che li contraddistinguono e che discende dai due principi informatori – l'autonomia professionale e la pubblica dipendenza – rappresentano una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'ACI. In particolare, nell'ambito del complesso sistema della mobilità *strategica e comunicativa* – con speciale riguardo alla sicurezza stradale e alla tutela dell'ambiente – la particolare natura, lo spessore delle responsabilità ed il grado di autonomia all'interno delle strategie generali delineate dall'Ente e dalla Direzione in cui operano, che caratterizzano lo svolgimento delle funzioni di studio, di ricerca, di pianificazione e progettazione, sottolineano ulteriormente l'importanza e la delicatezza del ruolo che i Professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici, nell'interesse della Federazione.

I professionisti svolgono la loro attività in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni rispondendone a norma di legge, secondo i singoli ordinamenti professionali, con l'assunzione delle conseguenti responsabilità. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce vincolo primario per ciascun professionista.

All'interno di ciascuna delle aree professionistiche "legale", "tecnica" e "statistica" individuate dall'Ordinamento dei servizi dell'Ente, il Coordinatore, in coerenza con l'art. 83 del CCNL 2002-2005 ultrattivato dal CCNL 2006-2009 – Dirigenza Area VI - Sezione per i Professionisti ed i principi in esso richiamati dall'art. 78 del citato CCNL, cura la razionale distribuzione delle attività professionali tra i professionisti formalizzando i corrispondenti incarichi e ne promuove la necessaria uniformità di indirizzo. Il rapporto di coordinamento non dà luogo a sovraordinazione gerarchica, configurandosi il Coordinatore come *primus inter pares*. Nell'ambito del predetto rapporto i professionisti svolgono le rispettive funzioni con personale responsabilità ed autonomia professionale. Il Coordinatore si relaziona istituzionalmente con il Direttore centrale di riferimento, al fine di assicurare coerenza dell'attività professionale con le linee programmatiche, i progetti ed i piani operativi di attività della Direzione e dell'Ente.





AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2

Le disposizioni che seguono si applicano al Personale ricompreso nell'Area dei Professionisti dell'ACI.

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
ART. 3

Ferma restando la posizione dei professionisti nell'ambito dell'ACI, le parti riconfermano l'attuale sistema di relazioni sindacali tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria sottolineando, nel rispetto delle prerogative professionali, il concorso responsabile e consapevole dei professionisti alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente e della Direzione in cui operano per il miglioramento dell'attività istituzionale sotto il profilo del potenziamento dell'efficienza operativa e dell'accrescimento dei livelli di efficacia e di qualità.

Il sistema delle relazioni sindacali intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione riconosciuti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative della categoria secondo la normativa vigente di cui all'art. 5, comma 2, e 40, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001. Il quadro delle relazioni mira ad assicurare l'integrazione della risorsa professionale nel contesto unitario dell'Ente, nella consapevolezza della peculiare rilevanza e criticità della risorsa stessa ai fini dell'efficacia dell'azione. A tal fine il sistema garantisce alle rappresentanze sindacali della categoria un'adeguata e costante presenza nei momenti più significativi della vita istituzionale, e con apposite sessioni sarà definito il quadro di riferimento delle forme di partecipazione di cui al C.C.N.L. vigente.

LA VALUTAZIONE DEI PROFESSIONISTI
ART. 4

In tema di valutazione dei professionisti, nel rispetto della deontologia degli Ordini professionali di appartenenza dei singoli professionisti, si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi di struttura ed individuali, laddove previsti negli incarichi agli stessi assegnati.



A tale scopo, sarà cura del Coordinatore aggiornare il Direttore Centrale di riferimento sull'andamento delle attività, tenendo conto anche delle relazioni elaborate preventivamente dai professionisti.

COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO

ART. 5

I fondi sono stati certificati, nei suoi valori di consistenza dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 8 luglio 2014 in applicazione del regolamento adottato dall'ACI per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa.

Il fondo per la retribuzione accessoria dei Professionisti è costituito ai sensi dell'art. 39, del CCNL dell'area VI della Dirigenza sez. separata Professionisti, quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/07, e dell'art. 10 del CCNL dell'area VI della dirigenza sez. separata Professionisti, biennio economico 2008/09, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, commi 3 e 5 della L. 133/2008, dell'art. 2 comma 2 e 2bis del d.l. 101/2013 e del conseguente regolamento adottato da ACI per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 17/12/2013, nonché nel rispetto, limitatamente all'anno 2013, dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.

a) Il fondo per l'anno 2013 per la retribuzione accessoria, costituito in base alle vigenti disposizioni contrattuali ammonta a complessive € 222.613,32 e sarà così utilizzato:

- 1) Indennità di funzione professionale tecnica-statistica e legale € 154.505,16
- 2) Indennità legale € 15.847,80
- 3) Indennità di coordinamento € 13.265,88
- 4) Retribuzione di risultato € 38.994,48

b) Il fondo per l'anno 2014 per la retribuzione accessoria, costituito in base alle vigenti disposizioni contrattuali ammonta a complessive € 222.613,32 e sarà così utilizzato:

- 5) Indennità di funzione professionale tecnica-statistica e legale € 154.505,16
- 6) Indennità legale € 15.847,80
- 7) Indennità di coordinamento € 13.265,88

Si recepisce il dettato contrattuale richiamato all'art. 101 co. 3 – C.C.N.L. 2002-2005 Area VI Sezione Professionisti ultrattivato dal CCNL 2006-2009 – Dirigenza Area VI - Sezione per i Professionisti, che ipotizza la possibilità in sede di contrattazione integrativa della erogazione ai professionisti, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico accessorio, di un'unica indennità di funzione professionale, ripartita per Aree specifiche ferme restando l'indennità legale e l'indennità di coordinamento.

Le eventuali risorse del fondo per la retribuzione accessoria che a fine di ogni esercizio risultassero non utilizzate andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

Il fondo anno 2013 è reso operativo a decorrere dall'1.1.2013 e il fondo anno 2014 è reso operativo a decorrere dall'1.1.2014.

Ad entrambi i fondi, per le rispettive annualità, sono destinati ai seguenti istituti:

1) INDENNITA' DI FUNZIONE PROFESSIONALE TECNICA – STATISTICA E LEGALE

- Il compenso in oggetto su base mensile è collegato alla partecipazione di almeno quattro corsi su ciascuna qualifica professionale ed è finalizzata a compensare gli oneri e le responsabilità ai professionisti nonché le spese di aggiornamento professionale.
- I corsi di aggiornamento professionale ai quali è legato il compenso in oggetto sono promossi o autorizzati dall'Amministrazione secondo i seguenti criteri generali:
 - a) I corsi sono differenziati in funzione delle diverse qualifiche professionali presenti nell'Ente;
 - b) I corsi hanno carattere teorico e/o pratico e tengono conto delle esigenze di arricchire le specifiche professionalità interessate; i predetti corsi oltre ad avere ad oggetto discipline specialistiche inerenti alle diverse qualifiche professionali possono riguardare il marketing, la comunicazione e l'organizzazione d'azienda;
 - c) I corsi sono impartiti di norma da strutture di livello universitario, dalla Scuola di formazione ACI o da organizzazioni pubbliche o private altamente qualificate.

Compete ai professionisti dell'area legale.

E' determinata ai sensi dell'art. 39 comma 2 del biennio economico 2006/2007 e art. 10 comma 2 del biennio economico 2008/2009 in relazione all'albo degli avvocati.

3) INDENNITA' COORDINAMENTO

La relativa indennità è prevista dall'art. 90 comma 1 lett. a) del C.C.N.L. 1994/1997.

4) RETRIBUZIONE DI RISULTATO

In applicazione della normativa contrattuale vigente ultrattivata, disciplinante la valutazione dei professionisti già con l'art. 73 del CCNL 1994/1998 sez 2 professionisti dipendenti, la retribuzione di risultato è attribuita proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi di performance individuali e del livello di competenze professionali conseguite, in relazione allo specifico ruolo svolto da ciascun professionista, e misurati secondo le procedure di valutazione del *Sistema di misurazione e valutazione della Performance in ACI*, approvato dagli Organi dell'Ente con delibera presidenziale del 30 dicembre 2010.

L'erogazione della retribuzione di risultato - rispettivamente per l'anno 2013 e per l'anno 2014 - avviene terminata la verifica sul conseguimento degli obiettivi raggiunti al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014 e misurati secondo i risultati riportati nei documenti di consuntivazione resi dalle strutture di riferimento, in coerenza con la disciplina recepita dell'art. 90, comma 1 lett. c) del CCNL 1994/1997, nonché dagli esiti dei punteggi assegnati in base al richiamato *Sistema di misurazione e valutazione della Performance*.



